

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 664

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CASTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2006

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed
ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del
pubblico ministero e del difensore

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni del presente disegno di legge disciplinano in modo innovativo la materia delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, rendendo più rigoroso il divieto di pubblicazione dei relativi atti. Scopo del testo in esame è quello di un generale rafforzamento delle garanzie di imparzialità e trasparenza della materia, dando così attuazione ai principi del giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, anche in questa fase della ricerca della prova penale. In particolare, il presente disegno di legge è indirizzato alla introduzione di nuovi principi in materia di tutela della riservatezza dei cittadini in relazione alle acquisizioni di notizie manifestamente irrilevanti ai fini investigativi, assicurandone, comunque, un uso endo-processuale e sanzionando in modo severo, nell'ambito delle indagini preliminari, ogni abuso sui dati in tale modo raccolti. Il sistema di garanzie così introdotto mantiene del tutto inalterata la funzionalità dello strumento operativo delle intercettazioni, consentendone un incisivo uso per la repressione delle più gravi forme di reato, assicurando in ogni caso un alto livello di garanzia alle esigenze di sicurezza della collettività nazionale.

Nell'ottica di cui sopra si pone, tra le prime, la norma introdotta dall'articolo 4, comma 2, che disciplina l'ambito delle persone nei confronti delle quali possono essere disposte le intercettazioni. La scelta operata dal disegno di legge ha determinato un uso più accurato dello strumento operativo in esame nei confronti dei soli indagati semplicemente per quelle forme di reato più comuni, e meno gravi, che consentono di solito il ricorso a mezzi investigativi più tradizionali per la raccolta delle prove. Al contempo, ha mantenuto intatto il sistema attuale che

consente le intercettazioni anche nei confronti dei soggetti non indagati per tutta una serie di reati gravi e gravissimi, tra i quali quelli indicati all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nonché di quelli che si consumano comunemente per mezzo del telefono.

Sempre in un'ottica di un uso più equilibrato di questo delicatissimo strumento di raccolta delle prove, si pone l'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale; esso indica all'autorità giudiziaria la necessità di compiere un'attenta analisi di riscontro dei dati raccolti nelle intercettazioni già disposte, utilizzando elementi probatori di diversa provenienza, prima di procedere ad ulteriori operazioni di intercettazione sulla base di anomale estensioni di tali investigazioni disarticolate dalle reali esigenze processuali per i fatti di reato per i quali si procede, che andrebbero, diversamente, ad incidere sui diritti di libertà dei cittadini.

Nell'ottica della tutela della riservatezza dei cittadini si pone, ancora, la disposizione di cui all'articolo 3 che introduce il principio dell'ammissibilità delle cosiddette intercettazioni ambientali «solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa». In sostanza tale norma introduce un obbligo di motivazione più pregnante dei provvedimenti di richiesta e di autorizzazione delle intercettazioni in esame, costringendo il pubblico ministero ed il giudice a dare un'ampia spiegazione sulla relazione tra il luogo in cui si intende attivare l'intercettazione ambientale e la contestuale manifestazione dell'attività delinquenziale. La particolare pervasività di alcuni tipi di reato all'interno delle strutture sociali, tra i quali, ad esempio, quelli di terrorismo o di crimi-

nalità organizzata ed il loro continuo possibile manifestarsi in modo multiforme e secondo schemi sempre diversi, nonché quelli assai gravi indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, hanno consigliato di assentire in questi casi l'ammissibilità delle intercettazioni ambientali in modo più esteso, al di là dei margini della flagranza, massimizzando così il livello di garanzie della comunità sociale.

L'articolo 268 del codice di procedura penale, commi 6, 7, 8, 9 e 10 - sostituito dall'articolo 5 del disegno di legge -, nonché gli articoli 6 e 11 del disegno di legge medesimo, intervengono su una materia assai delicata quale quella della messa a disposizione degli interessati della notizia dell'avvenuta intercettazione o dei risultati della stessa.

Lo scopo dell'impianto normativo, sul punto dell'acquisizione processuale degli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni, è quello di contemperare la massima trasparenza dell'azione investigativa sulle informazioni raccolte, con un uso delle stesse che tenga conto della loro rilevanza ai fini del procedimento penale, garantendo il diritto alla riservatezza dei cittadini interessati nell'impedire un qualsiasi uso delle notizie manifestamente irrilevanti ai fini dei reati per i quali si procede. In quest'ottica l'articolo 5 prevede un procedimento camerale nel quale è garantito il contraddittorio e la parità delle parti innanzi al giudice.

La stessa *ratio* è sottesa, infine, ai meccanismi di avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di archiviazione della notizia di reato, di cui all'articolo 11, dove si è privilegiato il profilo di tutela dei diritti di libertà del cittadino interessato dall'attività investigativa in oggetto nell'acquisire «la mera notizia dell'avvenuta intercettazione».

Le novità introdotte dal disegno di legge riguardano, ancora, il divieto di pubblicazione di cui alle disposizioni dell'articolo 2, che riformula in modo più vigoroso il sistema del divieto di pubblicazione degli atti

di indagine preliminare e di quanto acquisito ai fascicoli del pubblico ministero o del difensore, prevenendo un qualsiasi uso di tali notizie in ambiti estranei all'indagine investigativa nella quale sono stati disposti.

L'articolo 1 - che modifica gli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale - intende garantire e rafforzare il buon andamento dell'attività giurisdizionale, anche in funzione dell'espressa imparzialità dell'autorità giudiziaria, introducendo l'obbligo di astensione per il giudice che rilascia dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli e la facoltà, nel pari caso, del capo dell'ufficio della Procura, o del Procuratore generale presso la corte di appello, di sostituire il pubblico ministero, così come nell'ipotesi in cui questi risulti indagato per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale.

Il disegno di legge si caratterizza, ancora, oltre che per la riformulazione delle sanzioni di cui all'articolo 326 del codice penale - articolo 12 - e per le modifiche in tema di procedimento disciplinare per coloro che non ottemperano al divieto di pubblicazione degli atti, anche per l'allargamento dei principi in tema di responsabilità dell'ente, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle persone giuridiche proprietarie dei mezzi di informazione o diffusione, che pubblicano arbitrariamente gli atti di un procedimento penale in violazione dell'articolo 684 del codice penale.

Infine, l'articolo 8, comma 2, che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, interviene in materia di risposte e rettifiche, allargando i diritti dei soggetti che si reputano offesi per la divulgazione di fatti, notizie, immagini contrari a verità o lesive della loro reputazione, rendendo più cogente il diritto di costoro ad ottenere la pubblicazione della rettifica, introducendo, altresì, un'apposita sanzione disciplinare contro l'autore della violazione dell'obbligo di pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 36 e 53
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «lettere *a*), *b*), *d*), *e*)» sono inserite le seguenti: «ed *h-bis*), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio».

Art. 2.

*(Modifiche agli articoli 114 e 115
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271.».

2. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli

contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».

2. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-ter. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purchè a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-*bis*. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), nonché 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono».

3. All'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile».

4. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2».

5. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di

terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273».

6. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-*bis*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

7. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

8. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 268. - *(Esecuzione delle operazioni)*.
- 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale

sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o

telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

7. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

8. Scaduto il termine di cui ai commi 4 e 5, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9».

Art. 6.

(Avviso a persone non indagate)

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 268-bis. - *(Avviso a persone non indagate)*. - 1. Il pubblico ministero, fatta

eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nonché 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l'eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi».

Art. 7.

(Regime transitorio)

1. In relazione al divieto di cui all'articolo 268, comma 7, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia scaduto il termine per il deposito dei verbali e delle registrazioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 268 del codice di procedura penale, il pubblico ministero deve depositare anche i verbali e le registrazioni oggetto di eventuali provvedimenti di stralcio.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'arti-

colo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica è effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-*ter*, commi secondo e terzo, e 600-*quinqües* del codice penale».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 271 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266».

Art. 11.

(Avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato)

1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), ed agli articoli 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale, all'atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3-*ter*. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-*bis*, essere presa visione o rilasciata copia».

Art. 12.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».

2. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 250 a euro 750».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti».

Art. 14.

(Responsabilità degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*septies*. - *(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale)*. - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote».

